



COMUNE DI VICENZA

n. 28986 di Rep.S. del 05/03/2022

CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI AL PIANO TERRA ALL'INTERNO DEL
MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VICENZA IN VIA DEL MERCATO
NUOVO 32 GIA' ADIBITI A "BAR". CIG Z2C33BC0E2

TRA

Il Comune di Vicenza, qui rappresentato dall'avv. Gian Luigi Carrucciu, nato a Padova il 20 aprile 1960, Dirigente comunale, domiciliato per la carica in Vicenza presso la Sede comunale, il quale interviene ed agisce in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vicenza, con sede in Vicenza, Corso Palladio n. 98, codice fiscale e partita I.V.A. 00516890241, a quanto qui di seguito autorizzato ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell' art. 65 dello Statuto Comunale e dell'art. 29 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, giusta Decreto di nomina sindacale P.G.N. 115896 del 22 luglio 2019, nella sua qualità di Direttore del Servizio "SUAP - Edilizia Privata, Turismo, Manifestazioni" del Comune stesso, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1136 del 19.05.2022, esecutiva ai sensi di Legge, di seguito nel proseguo del presente atto denominato semplicemente "Concedente";

E

L'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) formata dalle società:
- **ORTO.VI SOCIETA' COOPERATIVA (Mandataria)**, con sede legale in Vicenza, Via Del Mercato Nuovo n. 32, codice fiscale e partita I.V.A. 00928120245, qui rappresentata dal signor Ruggero Polato, nato a Lonigo (VI) il 3 luglio 1963, codice fiscale PLTRGR63L03E682I, il quale interviene ed agisce in

questo atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e		- c
Consigliere della Società stessa, iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza al		pro
numero VI-235714 di REA, come risultante da certificazione del Registro delle		salz
Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di		palz
Vicenza, Documento n. T 467933142 del 04.03.2022; lo stesso agisce anche quale		Ort
rappresentante delle Società:		plaz
- MVENTICINQUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (Mandante) , con		al N
sede legale in Vicenza, Via Vecchia Ferriera n. 22, codice fiscale e partita I.V.A.		Fog
03802670244, iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza al numero VI-355352		cata
di REA, come risultante da certificazione del Registro delle Imprese presso la		- co
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza, Documento		dev
n. T 467868297 del 03.03.2022;		eser
- NOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (Mandante) , con sede legale		d'us
in Vicenza, Via Vecchia Ferriera n. 22, codice fiscale e partita I.V.A. 03168960247,		(sei
iscritta nel Registro delle Imprese di Vicenza al numero VI-304431 di REA, come		con
risultante da certificazione del Registro delle Imprese presso la Camera di		(nov
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza, Documento n. T		- cc
467933512 del 04.03.2022;		dete
tutte di seguito nel proseguo del presente atto denominate semplicemente		requ
"Concessionario", giusta scrittura privata autenticata in data 25 febbraio 2022, n.		di le
129.714 di Repertorio del dott. Proc. Paolo Dianese, Notaio in Vicenza, iscritto al		form
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa (VI),		soci
registrata a Vicenza in data 28.02.2022, al n. 6270 Serie 1T, che in originale si		NOV
allega al presente atto sub lett. "A".		della
PREMESSO CHE:		(nov

- con determinazione dirigenziale n. 2710 del 13.12.2021, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica, per la concessione in uso dei locali costituiti da una sala bar, un ripostiglio, un servizio ed un anti-servizio, situati al piano terra della palazzina uffici collocata nel padiglione centrale all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Vicenza, con ingresso situato sotto alla tettoia centrale, come da planimetria allegata al presente atto sub lett. "B", siti in Comune di Vicenza, censiti al N.C.E.U. di Vicenza, così distinti:

Foglio 45, Particella n. 58, sub. 6, cat. C/1, cl. 8, consistenza mq. 42, superficie catastale tot. mq. 63, R.C. € 470,70;

- con il medesimo provvedimento, sono state stabilite le seguenti condizioni: i locali devono essere adibiti esclusivamente a BAR (codice ATECO 56.30,00 Bar e altri esercizi simili senza cucina), con divieto assoluto di qualsiasi altra destinazione d'uso; la durata della concessione in uso è di anni 6 (sei), con rinnovo per altri 6 (sei) anni, previa verifica del rispetto degli obblighi contrattuali; il canone di concessione annuo posto a base di gara ammonta ad € 9.600,00 (novemilaseicento/00);

- con determinazione dirigenziale n. 56 del 18.01.2022, divenuta efficace con determinazione dirigenziale n. 1136 del 19.05.2022, a seguito della verifica dei requisiti previsti per legge, è stata aggiudicata in via definitiva la concessione in uso di locali sopraddetta alla costituenda Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), formata dalla società ORTO.VI SOCIETA' COOPERATIVA (Mandataria), con le società Mandanti MVENTICINQUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE e NOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, tutte con sede legale in Vicenza, della durata di 6 (sei) anni, per il canone annuo offerto di € 9.700,00 (novemilasettecento/00);

- con apposito verbale, sottoscritto in data 20.04.2022, PGN 64406/2022, si è	costitu
proceduto alla consegna dei locali sopradescritti all'aggiudicatario, Associazione	piano-
Temporanea di Imprese (A.T.I.) formata dalla società ORTO.VI SOCIETA'	Merca
COOPERATIVA (Mandataria), con le società Mandanti MVENTICINQUE	situatc
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE e NOVA SOCIETA' COOPERATIVA	lett. "I
SOCIALE, con decorrenza dal 20.04.2022, al fine di eseguire gli interventi di	Foglio
manutenzione straordinaria, come da relazione tecnica presentata in sede di gara;	catasta
- l'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) formata dalla società ORTO.VI	3. I loc
SOCIETA' COOPERATIVA (Mandataria), con le società Mandanti	ART.
MVENTICINQUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE e NOVA SOCIETA'	1. La c
COOPERATIVA SOCIALE, con nota PGN 110870 del 11.07.2022, ha presentato	odiern
al Comune di Vicenza la rendicontazione degli interventi di manutenzione	2. All
straordinaria al Bar del Mercato Ortofrutticolo, indicando quale totale delle spese	(sei),
previste per il risanamento e la manutenzione straordinaria la somma di € 66.808,50	ademp
(sessantaseimilaottocentotto/50).	del car
TUTTO CIO' PREMESSO,	contrat
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	presen
ART.1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3. Al t
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente	Comun
concessione.	proprie
2. Il Comune di Vicenza con il presente atto concede in uso al Concessionario,	ART.
Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) formata dalla società ORTO.VI	1. Il
SOCIETA' COOPERATIVA (Mandataria), con le società Mandanti	(noven
MVENTICINQUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE e NOVA SOCIETA'	sede d
COOPERATIVA SOCIALE, tutte con sede legale in Vicenza, che accetta, i locali	import



costituiti da una sala bar, un ripostiglio, un servizio ed un antiservizio situati al piano terra della palazzina uffici collocata nel padiglione centrale all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Vicenza, in Via del Mercato Nuovo n. 32, con ingresso situato sotto alla tettoia centrale, come da planimetria allegata al presente atto sub lett. "B", siti in Comune di Vicenza, censiti al N.C.E.U. di Vicenza, così distinti: Foglio 45, Particella n. 58, sub. 6, cat. C/1, cl. 8, consistenza mq. 42, superficie catastale tot. mq. 63, R.C. € 470,70.

3. I locali sono accettati nello stato in cui si trovano.

ART. 2) DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione in uso è stabilita in anni 6 (sei), decorrenti dalla data odierna di stipula del presente atto.

2. Alla scadenza la concessione in uso potrà essere rinnovata per ulteriori anni 6 (sei), previa verifica della condotta tenuta dal concessionario in merito all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento al pagamento del canone di concessione, al rispetto della destinazione d'uso prevista dal presente contratto e all'esecuzione degli interventi manutentivi e di adeguamento previsti dal presente contratto.

3. Al termine della concessione il concessionario sarà tenuto a restituire i locali al Comune di Vicenza, senza necessità di preventivo atto di disdetta da parte del proprietario concedente.

ART. 3) CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il canone della concessione annuo è stabilito in € 9.700,00 (novemilasettecento/00), determinato in base all'offerta economica presentata in sede di gara dal Concessionario, da pagarsi in rate mensili anticipate di uguale importo entro il giorno 10 di ogni mese.

2. Detto canone viene ridotto, secondo le previsioni di cui all'art. 6 dell'avviso	2. La cor
pubblico (PGN 192867 del 13.12.2021), constatata la vetustà sia impiantistica sia	mercato
edile dell'immobile oggetto di concessione ed inoltre tenuto conto di quanto	prezzi co
comunicato dal concessionario al Comune di Vicenza, con nota PGN 110870 dell'	3. Il con
11.07.2022 (relazione sulla rendicontazione degli interventi di manutenzione	licenze, i
straordinaria al Bar del Mercato Ortofrutticolo), ove si prevede una spesa	l'attività
complessiva per gli interventi di risanamento e manutenzione straordinaria dei locali	4. Il con
oggetto di concessione pari ad € 66.808,50 (sessantaseimilaottocento/50).	quanto c
Pertanto, l'Amministrazione comunale ha previsto di riconoscere al concessionario,	attività d
una volta terminati i lavori, a conclusione della verifica contabile e della corretta	5. Al cor
esecuzione delle opere, un canone annuo rideterminato rispetto a quanto offerto in	cedere i
sede di gara, che viene decurtato della spesa sostenuta nella misura del 50% e	comunica
comunque entro un tetto di € 30.000,00 (trentamila/00), pari all'importo di €	per fini
4.700,00 (quattromilasettecento/00). Il pagamento del canone avrà inizio al termine	l'Ammin
del periodo di esecuzione dei lavori di risanamento dei locali.	corretta g
3. Il canone di concessione, a partire dal secondo anno, sarà oggetto di	ART.
aggiornamento annuale ed automatico nella misura del 100%, in base alle variazioni	EVENTI
accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo FOI.	1. Il con
4. Vista la durata della concessione di cui all'art. 2 del presente atto, tenuto conto di	Pertanto,
quanto riportato al precedente comma 2, l'importo complessivo della concessione di	rimborso
anni 6 (sei) ammonta ad € 28.200,00 (ventottomiladuecento/00).	manutenz
ART. 4) DESTINAZIONE D'USO DEL FABBRICATO	2. Si da
1. I locali devono essere adibiti esclusivamente a BAR (codice ATECO 56.30.00	impiantis
Bar e altri esercizi simili senza cucina), con divieto assoluto di qualsiasi altra	pubblico,
destinazione d'uso.	3. Il con

2. La concessione in uso è infatti finalizzata a mettere a disposizione dei fruitori del mercato ortofrutticolo, negli orari di apertura dello stesso, un punto di servizio bar a prezzi contenuti rispetto ai tradizionali canali di ricettività.

3. Il concessionario deve acquisire a propria cura e spese tutte le autorizzazioni, licenze, nulla osta, permessi ecc. necessari o previsti dalle normative vigenti per l'attività da svolgersi presso il fabbricato oggetto del presente atto.

4. Il concessionario deve esercitare l'attività di cui sopra in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale regolante l'esercizio di attività di pubblico esercizio.

5. Al concessionario è fatto divieto di sub concedere in tutto o in parte i locali e di cedere il presente atto di concessione. Il concessionario ha facoltà, previa comunicazione al Comune di Vicenza, di utilizzare lo spazio oggetto di concessione per fini promozionali/educativi, al di fuori dell'orario commerciale, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità e garantendo alla stessa sulla corretta gestione.

ART. 5) MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED EVENTUALI INTERVENTI SUI LOCALI

1. Il concessionario deve assicurare la conservazione e la funzionalità dei locali. Pertanto, il concessionario deve eseguire, a propria cura e spese e senza alcun rimborso o indennizzo al termine della concessione, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, che si rendessero necessari.

2. Si da atto che, verranno consegnati al Comune di Vicenza copia dei certificati impiantistici di adeguamento, oggetto degli interventi di cui all'art. 6 dell'avviso pubblico, che rendono idoneo all'uso lo spazio concesso.

3. Il concessionario s'impegna al rispetto di quanto previsto all'art. 7 dell'avviso

pubblico (PGN 192867 del 13.12.2021), per qualsiasi intervento sull'immobile	nei prop
concesso, salvo quanto già accordato in via preventiva.	presente
ART. 6) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	4. Il con
1. Il concessionario deve:	interdizio
- comunicare qualsiasi variazione del proprio domicilio, del legale rappresentante e	all'interr
della propria forma giuridica;	D.Lgs. 23
- utilizzare il fabbricato con cura e diligenza, garantendone la funzionalità e il	5. Il conc
decoro;	fine dell'
- mantenere i locali in massimo ordine e la più scrupolosa pulizia, compresi gli spazi	dalla Leg
esterni antistanti qualora venissero concessi;	pantouffa
- fornire l'attrezzatura e l'occorrente per lo svolgimento dell'attività cui i locali	o autonom
sono destinati;	Comune
- assumere ogni responsabilità relativa al personale addetto all'attività cui sono	dello stes
destinati i locali, comprese tutte le assicurazioni prescritte dalla vigente normativa e	loro rapp
osservare tutti gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assistenziali	ART. 7)
vigenti;	1. Il conc
- pagare le imposte e le tasse presenti e future, i contributi e gli obblighi di qualsiasi	2051 del
genere, comprese le spese per le utenze e le relative volture;	alle perso
- informare immediatamente il Comune di Vicenza in ordine a qualsiasi fatto che	2. Il conc
turbi la detenzione dei locali;	libera il C
- consentire al Comune di Vicenza l'effettuazione di sopralluoghi periodici per	3. Il conc
verificare lo stato dei locali, previo preavviso di almeno sette giorni.	danni dir
2. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri a lui imputabili per legge e per	sono dest
regolamento.	ART. 8)
3. Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., il concessionario dichiara che	PER MO



nei propri confronti non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.

4. Il concessionario dichiara, inoltre, di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

5. Il concessionario dichiara, altresì, con la sottoscrizione del presente contratto, al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicenza, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto.

ART. 7) RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DI CUSTODIA

1. Il concessionario è costituito custode dei locali ed è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, dei danni causati al fabbricato medesimo, agli impianti e alle persone ammesse, pur temporaneamente, all'uso o al godimento di esso.

2. Il concessionario, assumendo gli obblighi di custodia e conservazione dei locali, libera il Comune di Vicenza da qualsiasi onere e responsabilità a riguardo.

3. Il concessionario solleva il Comune di Vicenza da qualsiasi responsabilità per i danni diretti e indiretti arrecati a terzi nello svolgimento dell'attività cui i locali sono destinati.

ART. 8) CARATTERE PRECARIO DELLA CONCESSIONE E REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO

1. Il concessionario dichiara di essere a conoscenza che i locali oggetto del presente	SOCI
atto fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Vicenza e che pertanto	2. L'a
il presente atto di concessione è soggetto alle norme del diritto amministrativo e che	accett
la relativa concessione ha carattere precario, potendo essere revocata per motivi di	3. Ai
interesse pubblico.	cessar
2. Pertanto, il Comune di Vicenza potrà revocare la concessione in uso, previo	dovrà
preavviso di almeno 60 giorni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che	l'obbl
saranno debitamente motivati. In tal caso, riguardo a eventuali interventi di	alcuna
manutenzione straordinaria o di addizioni e migliorie debitamente autorizzate, il	esclusi
Comune di Vicenza riconoscerà al concessionario una somma commisurata al piano	Codice
di ammortamento delle spese sostenute, previa verifica degli uffici comunali	4. Il C
competenti, e rapportata al periodo residuo di concessione non goduto.	risarcir
3. Nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il concessionario ed il proprio	inadem
personale si obbligano ad applicare tutte le norme in materia di tutela della salute e	diritto.
della sicurezza nei luoghi di lavoro, rispettando quanto disposto dal D.Lgs. n.	ART. 1
81/2008 e s.m.i.	1. Il co
ART. 9) GARANZIA	assicura
1. Il concessionario, a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto, ha già	09 del t
presentato la documentazione attestante che è stata costituita una fideiussione	da ALL
assicurativa, di importo pari al 10% del canone offerto in sede di gara, a garanzia	SOC.CO
degli obblighi contrattuali, fino alla concorrenza di € 5.820,00	SOCIAL
(cinquemilaottocentoventi/00):	- copert
- mediante polizza n. 184058664, rilasciata il 10.03.2022, emessa da UNIPOLSAI	beni di
ASSICURAZIONI SPA, con sede legale in Bologna, Agenzia di Vicenza,	massima
contraente l'ATI: ORTO.VI SOC.COOP. - MVENTICINQUE SOC.COOP.	- coperti

SOCIALE - NOVA SOC.COOP. SOCIALE.

2. L'avv. Gian Luigi Carrucciu dichiara di aver ricevuto la suddetta garanzia e di accettarla, attestandone la conformità alle prescrizioni di legge.

3. Ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile, ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione. La fideiussione sopra indicata dovrà inoltre prevedere l'espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune di Vicenza, senza facoltà di opporre alcuna eccezione, incluse quelle indicate all'art. 1945 del Codice Civile, con esclusione altresì del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile.

4. Il Comune di Vicenza è autorizzato a trattenere l'importo della garanzia, quale risarcimento per eventuali danni riscontrati presso i locali o per eventuali inadempimento o debiti del concessionario, salvo e impregiudicato ogni maggior diritto.

ART. 10) COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il concessionario ha già stipulato presso primaria compagnia assicurativa apposita assicurazione, avente la durata della concessione, mediante polizza n. 789301038-09 del 04.04.2022 e relativa appendice di precisazione n. 1 del 06.05.2022, emesse da ALLIANZ VIVA SPA, con sede legale in Milano, contraente l'ATI: ORTO.VI SOC.COOP. - MVENTICINQUE SOC.COOP. SOCIALE - NOVA SOC.COOP. SOCIALE, ai fini della:

- copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) o beni di terzi: la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T./R.C.O. prevede un massimale unico per sinistro per danni a persona di € 1.000.000,00 (unmilione/00);
- copertura dei danni derivanti dalla conduzione del fabbricato con riferimento alle

previsioni degli artt. 1588, 1589 e 1590 del Codice Civile (rischio locativo).

2. La polizza sopraddetta prevede la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del concedente, suoi amministratori e dipendenti.

3. I rischi non coperti dalla Polizza, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del concessionario.

4. Copia della polizza, unitamente alla quietanza di pagamento del premio, è già stata consegnata al Comune di Vicenza. L'avv. Gian Luigi Carrucciu dichiara di aver ricevuto la suddetta polizza e di accettarla, attestandone la conformità alle prescrizioni di legge. Sarà cura del concessionario inviare tutte le successive quietanze.

ART. 11) DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Costituisce causa di decadenza della concessione:

- l'utilizzo del fabbricato per fini diversi da quello per cui è stato concesso in uso;
- il mancato pagamento di due rate anche non consecutive del canone di concessione;
- la sub concessione o la consegna in comodato di tutto o parte dei locali;
- la cessione a terzi dell'atto di concessione;
- gravi o reiterate mancanze o negligente nella manutenzione del fabbricato debitamente accertate;
- esecuzione di interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, senza la preventiva informazione al Comune di Vicenza e/o senza le necessarie autorizzazioni;
- motivi di ordine igienico e morale e in ordine al mancato rispetto degli standard qualitativi concernenti la struttura ricettiva;
- l'inosservanza di norme, leggi, regolamenti comunali, nonché la grave o reiterata inadempienza degli obblighi previsti dal presente atto.

2. In ta

concessi

entro 20

3. Pronu

alla pier

addizion

concessio

ART. 12

1. Il Con

preavvis

2. Nel ca

delle spe

eventuali

ART.

CONCES

1. Al tern

normali c

da person

2. Il Com

importi pa

ogni oner

3. Al ter

indennizz

seguito di

4. Le mig



2. In tali ipotesi, il Comune di Vicenza può dichiarare la decadenza della concessione, previo invio di apposita intimazione cui dovrà essere dato riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento e fatto salvo il risarcimento dei danni.

3. Pronunciata la decadenza, il fabbricato dovrà essere acquisito immediatamente alla piena disponibilità del Comune di Vicenza, con le eventuali migliorie e addizioni, senza alcun obbligo di indennizzo o rimborso per quanto eseguito dal concessionario.

ART. 12) RECESSO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Comune di Vicenza riconosce al concessionario la facoltà di recedere previo preavviso di almeno 120 giorni, da comunicarsi tramite PEC.

2. Nel caso di recesso, il concessionario non avrà diritto a rimborsi o indennizzi delle spese sostenute riguardo a eventuali interventi sul fabbricato, nemmeno per eventuali quote di ammortamento residue.

ART. 13) RICONSEGNA IMMOBILE AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

1. Al termine della concessione il concessionario dovrà restituire i locali integri e in normali condizioni di fruibilità, salvo il normale deperimento d'uso, nonché libero da persone e cose.

2. Il Comune di Vicenza ha diritto di valersi sulla garanzia prestata, trattenendo gli importi pari all'ammontare dei danni eventualmente riscontrati nel fabbricato, salvo ogni onere maggiore.

3. Al termine della concessione il concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo o rimborso per le migliorie e le addizioni apportate al fabbricato a seguito di eventuali interventi.

4. Le migliorie e le addizioni apportate presso i locali dal concessionario saranno

acquisite al patrimonio del Comune di Vicenza.

Inoltre,

ART. 14) ATTO DI CONCESSIONE E SPESE CONTRATTUALI

Letto, c

1. Il presente atto, concessione amministrativa, è redatto nella forma stabilita dall'art. 22 del "Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza".

In Vice

Per il C

Per l'A

2. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario, che dovrà provvedere a propria cura anche alla registrazione del medesimo presso l'Agenzia delle Entrate.

ART. 15) COMUNICAZIONI DATI PERSONALI

1. In materia di privacy, le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi e a trattare i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003, adeguato al Regolamento UE 679/2016 dal D.Lgs. n. 101/2018.

ART. 16) FORO COMPETENTE

1. Le parti eleggono come foro competente il Tribunale di Vicenza.
2. Per tutto ciò che non è previsto nel presente atto saranno applicate le norme del Codice Civile e tutte le disposizioni di legge in quanto applicabili.

ART. 17) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONCESSIONE

1. Fanno parte integrante della presente concessione l'atto costitutivo l'associazione temporanea di imprese, n. 129.714 di Repertorio in data 25.02.2022 del dott. Proc. Paolo Dianese, e la planimetria, allegati rispettivamente sub lett. "A" e "B" alla presente concessione.

ART. 18) TRATTAMENTO FISCALE

1. Ai soli fini fiscali e repertoriali, si dichiara che il valore del presente atto è di € 28.200,00 (ventottomiladuecento/00) e tale importo non è soggetto all'I.V.A.

Inoltre, il presente atto è soggetto all'imposta di bollo.

Letto, confermato e sottoscritto.

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì ...5/09/2022

Per il Comune: avv. Gian Luigi Carruccini

Gian Luigi Carruccini
Ruggero Polato

Per l'A.T.I.: sig. Ruggero Polato



Viale del Mercato Nuovo 92 - 36100 Vicenza

☎ 0444 56 12 08

✉ info@ortovi.it

P.I. 00928120245

🌐 ortovi.it

✉ ortovi@legalmail.it

SDI VU3IPWI

Repertorio n. 129.714

**COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA
CON MANDATO SPECIALE COLLETTIVO CON RAPPRESENTANZA**

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 25 (venticinque) del mese di febbraio, in Vicenza, Contrà Sant'Antonio n. 3, sono comparsi i signori:

POLATO RUGGERO, nato a Lonigo il 3 luglio 1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in rappresentanza della **"ORTO.VI SOCIETA' COOPERATIVA"**, con sede in Vicenza, Viale del Mercato Nuovo n. 32, iscritta al n. 00928120245 Registro Imprese di Vicenza e al n. VI-235714 R.E.A., P.IVA 00928120245, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, munito dei necessari poteri per delibera consiliare, SOCIETA' CAPOGRUPPO,

RESINA CLAUDIO MICHELE, nato a Noventa Vicentina il 18 giugno 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in rappresentanza della società **"MVENTICINQUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**, con sede in Vicenza, Via Vecchia Ferriera n.22, iscritta al n. 03802670244 Registro Imprese di Vicenza e al n. VI-355352 R.E.A., P.IVA 03802670244, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione munito dei necessari poteri in forza di delibera consiliare, SOCIETA' MANDANTE;

SINIGALLIA LUCA, nato a Vicenza il 15 settembre 1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Amministratore Delegato della società denominata **"NOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**, con sede in Vicenza, Via Vecchia Ferriera n. 22, iscritta al n. 03168960247 Registro Imprese di Vicenza e al n. VI-304431 R.E.A., P.IVA 03168960247, munito dei necessari poteri per delibera consiliare, SOCIETA' MANDANTE, Società ed imprese tutte di nazionalità italiana e cittadini italiani, persone della cui identità personale il Notaio è certo, i quali dichiarano e premettono quanto segue.

PREMESSO CHE:

- tra le società ed imprese, sopra generalizzate, non sussiste alcun rapporto di direzione e coordinamento o che tale possa definirsi ai sensi dell'art. 2497 bis del codice civile, come le stesse società, ed imprese, a mezzo dei rispettivi rappresentanti, confermano;

- a seguito di partecipazione da parte della capofila della costituenda Associazione Temporanea di Imprese **"ORTO.VI SOCIETA' COOPERATIVA"** al bando indetto dal Comune di Vicenza per l'assegnazione in uso per sei anni di locali al piano terra, situati all'interno del mercato ortofrutticolo di Vicenza in Viale del Mercato Nuovo n. 32, già adibito a bar,

- a seguito della assegnazione provvisoria, avvenuta



con PGN prot. N. 0013002/2022 del 27/01/2022, alla capofila predetta da parte del Comune di Vicenza, per la concessione in uso per sei anni di locali al piano terra situati all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Vicenza in Viale del Mercato Nuovo n. 32, già adibiti a "BAR";

- la società Capogruppo e le società Mandanti, a mezzo dei rispettivi rappresentanti, dichiarano di aver già preso ampia e completa visione delle clausole contenute nella predetta assegnazione e nell'avviso pubblicato, con specifico riferimento alle condizioni, ai requisiti ed alle garanzie richiesti per l'affidamento della concessione, nonché al corrispettivo ed alla durata del servizio; pertanto, al fine di eseguire le attività di cui al predetto bando, le medesime società intendono riunirsi in Associazione Temporanea di Imprese e la società **"ORTO.VI SOCIETA' COOPERATIVA"**, sopra generalizzata, intende assumere la qualifica di impresa Capogruppo mandataria della costituenda Associazione Temporanea di Imprese.

La ripartizione della gestione risulterà dal Regolamento redatto a parte.

TUTTO CIO' PREMESSO

ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Le società **"ORTO.VI SOCIETA' COOPERATIVA"**, **"MVENTICINQUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** e **"NOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**, come sopra generalizzate e rappresentate, costituiscono un'Associazione Temporanea di Imprese. A tal fine le medesime società, come sopra costituite e rappresentate, conferiscono mandato irrevocabile con rappresentanza alla società **"ORTO.VI SOCIETA' COOPERATIVA"** con sede in Vicenza, Viale del Mercato Nuovo n. 32, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di VICENZA, Codice Fiscale e P.IVA 00928120245, che, come sopra rappresentata, accetta, assegnandole così la qualifica e le funzioni di Impresa Capogruppo, la quale è, pertanto, abilitata ad intrattenere rapporti con il Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio n. 98 in Vicenza, e con tutti i clienti e fornitori, in nome e per conto delle Imprese riunite e ciò fino alla estinzione del rapporto, comprendendovi tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura, relativi all'esecuzione del contratto di affidamento delle attività necessarie alla conduzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione dei locali oggetto di concessione.

La suddetta società **"ORTO.VI SOCIETA COOPERATIVA"**, pertanto, per mezzo del suo legale rappresentante, potrà, a titolo esemplificativo e non limitativo, va-

lidame

a) sti

Capogr

e con

atti c

dament

e del

b) rap

cietà

Vicenz

ticola

a sald

c) rap

cietà

zi, an

narria,

ricors

in rel

siasi

cui al

to. In

suo le

verbal

mazione

lità,

fare l

gli in

delle

desime

scaric

atto n

ferito,

tempo

promess

operato

Le mede

tate, c

- che

quisiti

nonchè

no noti

la Capo

- che

delle

la lor

committ

in prem

- che,

respons

imprese

alla liquidamente:

a) stipulare in nome e per conto di se stessa società Capogruppo e delle mandanti, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido sin da ora, tutti gli atti contrattuali conseguenti e necessari per l'affidamento, per la gestione e per l'esecuzione dei lavori e del relativo contratto sopra citati;

b) rappresentare se stessa società Capogruppo e le società mandanti, in qualsiasi rapporto con il Comune di Vicenza predetto, con clienti e fornitori, ed in particolare incassare qualsiasi somma sia in acconto che a saldo;


c) rappresentare se stessa società Capogruppo e la società mandante, nei confronti della società e di terzi, anche in giudizio dinanzi alla Magistratura ordinaria, amministrativa ed arbitrale, nonchè promuovere ricorsi gerarchici e per sollevare eventuali riserve in relazione a tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dai servizi commissionati di cui alle premesse, fino all'estinzione di ogni rapporto. In particolare la società Capogruppo, a mezzo del suo legale rappresentante, è autorizzata a firmare verbali di consegna, sospensione, di ripresa ed ultimazione dei servizi, a firmare registri di contabilità, certificati, a discutere conti di liquidazione, fare le riserve del caso e salvaguardare le ragioni e gli interventi delle imprese, a provvedere al recupero delle somme dovute, transigere ed esigere le somme medesime e i pagamenti dovuti rilasciando all'uopo di scarico e relativa quietanza, a compiere ogni altro atto necessario all'esecuzione del mandato sopra conferito, cosicchè in nessuna occasione ed in nessun tempo possa opporsi eccesso o difetto di poteri, con promessa ed obbligo di avere per rato e valido il suo operato.

Le medesime società Cooperative, come sopra rappresentate, dichiarano inoltre:

- che le condizioni contrattuali, le garanzie ed i requisiti necessari per l'affidamento dei detti lavori, nonchè la durata ed il corrispettivo degli stessi, sono noti ed accettati dalle società mandanti e da quella Capogruppo, senza eccezione alcuna;

- che la sottoscrizione del presente atto da parte delle costituite società ed imprese riunite comporta la loro responsabilità solidale nei confronti della committente per lo svolgimento delle attività di cui in premessa;

- che, ai soli fini interni, fermo restando quindi la responsabilità solidale delle sottoscritte società ed imprese nei confronti della committente per l'esecu-



fra le medesime, non determinandosi organizzazione o associazione tra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

2) La società Capogruppo "ORTO.VI SOCIETA' COOPERATIVA" agisce in piena autonomia nella esecuzione, gestione ed amministrazione delle attività che fanno capo all'Associazione Temporanea di Imprese, mediante le sue strutture organizzative, compresa la facoltà di conferire a terzi poteri di rappresentanza e procure nell'interesse e per conto dell'Associazione Temporanea di Imprese.

3) La società Capogruppo "ORTO.VI SOCIETA' COOPERATIVA" svolgerà anche le funzioni di segreteria organizzativa dell'Associazione Temporanea di Imprese e potrà avvalersi a tal fine di prestazioni di collaboratori e strutture propri ovvero esterni, a ciò incaricati a titolo oneroso secondo le modalità che saranno successivamente definiti tra le Imprese.

4) La presente Associazione Temporanea di Imprese si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimenti:

- al verificarsi di una delle fattispecie di scioglimento anticipato del contratto che verrà perfezionato tra la predetta società "ORTO.VI SOCIETA' COOPERATIVA" e le società ed imprese costituenti la presente associazione temporanea di imprese;

- all'adempimento di tutte le obbligazioni assunte in forza del contratto stipulato con il Comune di Vicenza.

5) Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, rese disponibili da ciascuna delle società aderenti alla presente ATI, non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza la preventiva autorizzazione scritta del soggetto che le ha fornite. Ciascuna delle Società e delle Imprese avrà cura di applicare le opportune misure per la tutela della riservatezza delle informazioni e delle documentazioni ottenute nel corso dell'attività.

6) Spese ed imposte del presente atto sono a carico della società capogruppo "ORTO.VI SOCIETA' COOPERATIVA".

Le parti prendono atto dell'informativa avuta dal notaio, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR, dichiarandosi già edotte negli aspetti generali di tale normativa, e prestano il proprio consenso al trattamento dei dati inerenti alla presente operazione ed alla legittima conservazione presso gli archivi, anche informatici, da

parte dello studio notarile, anche dei dati positivi.

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VICENZA

Registrazione n. 28/2/22 del 6240


Importo € 200,00

di cui € per trascrizione

Paolo Ruggero
Renzo Claudio Michel
Luca Sinigaglia

Repertorio n. 129.714

Certifico io DR. PROC. PAOLO DIANESE, Notaio in Vicenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che i signori PAOLO LATO RUGGERO, nato a Lonigo il 3 luglio 1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in rappresentanza della "ORTO.VI SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Vicenza, Viale del Mercato Nuovo n. 32, iscritto al n. 00928120245 Registro Imprese di Vicenza e al n. VI-235714 R.E.A., P.IVA 00928120245, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, munito dei necessari poteri per delibera consiliare, RENZO CLAUDIO MICHELE, nato a Noventa Vicentina il 18 giugno 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale, in rappresentanza della società "MVENTICINQUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Vicenza, Via Vecchia Ferriera n.22, iscritta al n. 03802670244 Registro Imprese di Vicenza e al n. VI-355352 R.E.A. P.IVA 03802670244, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione munito dei necessari poteri in forza di delibera consiliare, e SINIGALLIA LUCA, nato a Vicenza il 15 settembre 1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Amministratore Delegato della società denominata "NOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Vicenza, Via Vecchia Ferriera n. 22, iscritta al n. 03168960247 Registro Imprese di Vicenza e al n. VI-304431 R.E.A., P.IVA 031689602 munito dei necessari poteri per delibera consiliare della cui identità personale ed indicata veste e poteri io Notaio sono certo, hanno scritto in mia presenza la loro firma apposta in calce all'atto che precede a margine del primo foglio. Vicenza, Contrà Sant'Antonio n.3, venticinque febbraio duemilaventidue.



Paolo DiANESE

A

B 28886

Allegato A

ALVARIO
rend. 486



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI S.S.T.T.EE.
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 852)

MOD. AN (CEU)

LIRE
400


etria di u.i.u. in Comune di VICENZA via MERCATO NUOVO civ.

MARCA DA BOLLO
€1,00
UNO/00
0000FAB8 W1HA9001
02/09/2022 17:28:52
8E6DB28896584837
CATIVO : 01210210861790



30


VICENZA
Ufficio Provinciale
Catastro Mobiliari
Archivio



PIANO TERRA

mq. 51
R.C. L. 1/106/100

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200

di N.C.
variazione

Compilata dal Inq. Vittorio
(Titolo, Cognome e nome)

RISERVATO ALL'UFFICIO

ivi catastali
6

Iscritto all'albo de Dirigente



della provincia di

data 25.9.92

Firma *[Signature]*